



Newsletter n. 10 del 10 giugno 2024

*Newsletter redatta dall'Avv. Enrico Pintus, avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica. Svolge attività di formazione e assistenza sia consulenziale che giudiziale, in favore di privati e numerosi Enti pubblici sia in materia di diritto amministrativo che con particolare riferimento al tema di appalti pubblici.
La newsletter è redatta nell'ambito del servizio "Help@ppalti", di Anci Sardegna.*

SERVIZIO PUBBLICO RIFIUTI. PROROGA TECNICA MEDIANTE ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. REVISIONE PREZZI. SPETTA UGUALMENTE.

Interessante la questione decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n.3403 del 2024. Alla fine del periodo contrattuale originario, il Comune adotta una ordinanza per evitare interruzioni del servizio in attesa del compimento della nuova procedura di affidamento. A parte lo strumento utilizzato, secondo il Giudice di appello, è evidente che trattasi di una proroga tecnica e, come tale, di un unico contratto che prosegue. Quindi, la revisione prevista per il rapporto originale non può che estendersi anche per il periodo "aggiunto".

UTILIZZO DEL SORTEGGIO PER LA SELEZIONE DEGLI INVITI

Il TAR Palermo accoglie il ricorso di un OE che si lamentava della decisione di una SA di annullare in autotutela l'aggiudicazione per (pretesi) vizi connessi all'utilizzo del sorteggio. Invero, a detto del TAR, le ragioni di urgenza prospettate nella determina a contrarre ben potevano giustificare anche tale criterio.

In allegato la decisione (All1_TAR Palermo_criterio di estrazione a sorte per gli inviti).

RTI COSTITUENDO. IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO. FORMALITA'

Il TAR Genova, con la sentenza allegata (All2_TAR Genova_RTI. impegno a conferire mandato. Formalità alternative), sposa una lettura meno formalistica e ritiene





di individuare la dichiarazione di impegno dai dati contenuti nel DGUE, pur nell'assenza di un autonomo documento contenente la dichiarazione di cui sopra.

GARA. ACCESSO AGLI ATTI.

Il diritto di accesso vale anche per gli atti interni come il computo metrico estimativo di un appalto di servizi. Una diversa soluzione violerebbe il principio di buon andamento della Pa sancito dall'articolo 97 della Costituzione e l'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, laddove statuisce che:

- nella nozione di documento amministrativo rientra “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni [...], detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”;
- l'accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”.

Così il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n.315/2024) che ha riformato la sentenza del Tar Catania n. 1676/2023

COSTI MANODOPERA. DICHIARAZIONE. OMISSIONE

La mancata indicazione separata in sede di offerta dei costi della manodopera costituisce causa di esclusione automatica del concorrente dalla procedura di gara, senza neanche la possibilità di sanatoria attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. Questa regola vale anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di separata indicazione non sia esplicitamente previsto dalla documentazione di gara, operando comunque il principio di eterointegrazione in relazione al fatto che detto obbligo è contenuto in una disposizione normativa di natura inderogabile. L'unica eccezione a tale regola si ha nell'ipotesi in cui la documentazione di gara sia di per sé fuorviante, nel senso che le clausole del disciplinare e i moduli previsti per la presentazione dell'offerta siano redatti in maniera tale da indurre i concorrenti in errore circa l'effettiva sussistenza dell'obbligo dichiarativo indicato.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2024, n. 4502 (All3_Omessa indicazione separata costi manodopera), che torna nuovamente su un tema controverso, fornendo interessanti indicazioni operative specie ai fini di orientare il comportamento delle stazioni appaltanti.





Altri argomenti di interesse per gli Enti Locali

COMUNITA' ENERGETICHE. VADEMECUM ANCI 2024

In allegato (All4_ANCI_comunità energetiche_vademecum aprile 2024) un utile vademecum redatto dall'ANCI con il contributo del GSE

CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE BILANCIO E DUP

Non è obbligatorio approvare il Documento Unico di Programmazione (Dup) in una seduta consiliare separata e preliminare rispetto a quella destinata alla deliberazione del bilancio di previsione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4426 del 17 maggio 2024, ha contraddetto la precedente decisione della Sezione Prima del Tar Puglia, sentenza n. 256 del 7 febbraio 2023, che sosteneva la necessità di una seduta dedicata al DUP prima di quella per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Accogliendo il ricorso di un Comune, il Consiglio di Stato ha ribaltato questa interpretazione, evidenziando che, sebbene il Dup sia essenziale e propedeutico all'esame e all'approvazione del bilancio di previsione, come indicato dall'articolo 151, comma 1, e dall'articolo 170, comma 5, del Tuel, non è obbligatorio approvare separatamente i due documenti in sedute consiliari distinte. Infatti, l'articolo 174, comma 1, del Tuel permette la presentazione congiunta di Dup e schema di bilancio di previsione, consentendo la loro approvazione nella stessa seduta.

La sentenza sottolinea inoltre la necessità di rispettare i termini minimi tra la convocazione del consiglio comunale e la data della riunione, garantendo la disponibilità di tutti gli atti e gli allegati per l'esame dei punti all'ordine del giorno. Il rispetto di questi termini è fondamentale per garantire il necessario "spatium deliberandi" per analizzare gli atti e presentare eventuali emendamenti e proposte.

CONSIGLIERE COMUNALE E DECADENZA

L'assenza ingiustificata dalle adunanze del Consiglio comunale legittima la decadenza dalla carica di consigliere. Lo ha stabilito il Tar Campania- Napoli con la sentenza n.3021 del 2024, (All5_TAR Campania.decadenza consigliere comunale) che, alla luce





dell'articolo 43, comma 4, del Testo unico degli enti locali (“Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”) ha respinto il ricorso proposto contro la deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Cesa aveva dichiarato decaduta una consigliera per non aver preso parte a una serie di sedute consiliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Segreteria Organizzativa
📍 Viale Trieste 6 - 09123 Cagliari
☎ 070 6670115 - 070 3481015
✉ helpappalti@ancisardegna.it

